

DDL 92 - A

MARSILIO – CACITTI

Art. 14

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

“ **12 bis.** Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” dopo la lettera a), e , rispettivamente, dopo la lettera i), **sono aggiunte le seguenti:**

<<a bis) **fiaccolate con gli sci e manifestazioni di sci alpinismo sulle piste;**>>

<<i bis) **sci alpinismo.**>>

12 ter. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” è **sostituito del seguente:**

<<4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano:

a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);

b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);

c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;

d) aree e percorsi da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard;

e) aree e percorsi da riservare a sci di fondo;

f) **aree e percorsi da riservare a sci alpinismo;**

g) **percorsi per consentire l’accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal gestore.**>>

12 quater. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” aggiungere il seguente:

<<4 bis. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili , ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 363/2003, degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonché sulle piste fuori dagli orari di apertura e di manutenzione (battitura) delle stesse. >>

12 quinquies. all’articolo 9 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” **dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:**

<<**1.bis** Per implementare l'offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore , previa adozione di apposito proprio regolamento, d'intesa con i Comuni, può autorizzare l'utilizzo delle piste da sci fuori dell'orario di apertura, per iniziative concordate, per attività sportive o similari ed in particolare per le attività previste all'articolo 2, comma 2, lettera abis).

1.ter. Il gestore delle aree sciabili attrezzate può autorizzare, fuori dell'orario di apertura delle piste da sci, l'utilizzo di mezzi meccanici lungo percorsi individuati, per raggiungere pubblici esercizi o residenze private non altrimenti raggiungibili. A tal fine adotta apposito regolamento, d'intesa con i Comuni interessati, sottoposto al nulla osta dell'Amministrazione regionale , che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività produttive di concerto con l'Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto.>>

12 sexies. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge regionale 27/2006 come integrata dai commi da **12 bis a 12 quinquies, con riferimento all'articolo 8 della medesima legge regionale 27/2006,** fanno carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 8955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010."